CAMERA DEI DEPUTATI N. 2493-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VALSECCHI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GENNAI TONIETTI ERISIA e LOMBARDINI

Annunziata il 30 gennaio 1952

Modifiche al decreto legislativo lugotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante norme sull'imposta di consumo sul gas

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge n. 2493 d'iniziativa degli onorevoli Gennai Tonietti Erisia e Lombardini si propone che il decreto legislativo luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 223 — che all'articolo 1 dell'allegato *H* regola il regime fiscale dell'imposta erariale di consumo sul gas — venga modificato nel senso di stabilire l'esenzione da tale imposta per il gas impiegato nelle attività ospitaliere. Senonché il fatto che la relazione fa riferimento anche all'articolo 1 della legge 30 luglio 1950, n. 575, col quale è stata modificata la tariffa massima dell'imposta comunale di consumo sul gas e sulla energia elettrica, chiarisce l'intenzione degli onorevoli proponenti di estendere l'esenzione stessa anche al tributo comunale.

La vostra Commissione, esaminando la proposta di legge e valutando opportunamente gli intendimenti dei colleghi proponenti, è addivenuta alla formulazione di un nuovo articolo, che si onora di sottoporre alla vostra approvazione.

È da notare che l'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, portante una nuova formulazione dell'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, ha introdotto nella tariffa delle imposte comunali di consumo una innovazione interessante la tassazione del gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, nel senso che l'aliquota massima di lire 1,50 per metro cubo si applica al combustibile che sviluppa sino a 3600 calorie, mentre per quello che ne sviluppa un maggior numero l'aliquota si determina in proporzione.

Il cennato criterio di proporzionalità, applicato al gas proveniente da naturali esalazioni del terreno (gas metano), che sviluppa all'incirca 9000 calorie, comporta una effet-

tiva onerosità del tributo, tale da scoraggiare l'uso di questo prodotto del sottosuolo nazionale.

Si dirà, per informazione, che, ferma restando l'imposta erariale di lire 0,20 per metro cubo, per il metano e per il gas di fossile l'imposta comunale di consumo è rispettivamente di lire 3,79 e lire 1,50 al metro cubo. Ne consegue che il vantaggio economico derivante all'utente per effetto della sostituzione del metano al carbone o all'olio combustibile è quasi totalmente assorbito dalla imposta comunale di consumo, risultando così annullato ogni incentivo a preferire il metano agli altri combustibili di provenienza estera.

Corrisponde quindi a un bene inteso interesse nazionale favorire l'impiego del gas metano, sia per risparmiare la valuta occorrente per importare dall'estero gli altri combustibili, sia per tutelare i capitali che lo Stato ha investito nella ricerca e nella distribuzione del metano.

Si aggiunga che l'incidenza dell'imposta comunale di consumo sul metano, liquidata col criterio della proporzionalità, è aggravata dal fatto che altri combustibili, come gli olii minerali e il carbone, non sono assoggettabili alla imposta stessa.

Dopo accurato esame della materia si è perciò proposto — a modifica dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 — di sottoporre, in ogni caso, il gas impiegato per riscaldamento alla aliquota unica di lire 1,50 per metro cubo.

La proposta della vostra Commissione perequa le imposizioni sul gas, senza peraltro recare un sensibile danno agli Enti impositori, in quanto è prevedibile un largo aumento del consumo di metano; non instaura pericolosi precedenti di esenzione e, accettata dagli onorevoli proponenti, è tale da alleggerire l'onere del gas consumato negli ospedali, il cui uso peraltro, diverso da quello per il riscaldamento, fruisce di già della esenzione prevista per il gas consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali (articolo 29 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223).

VALSECCHI, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, recante norme sull'imposta di consumo sul gas.

ARTICOLO UNICO.

La lettera *h*) dell'articolo 1 dell'allegato *h*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è così modificata:

« *h*) il gas impiegato nei processi di fabbricazione negli opifici industriali, compresa la panificazione industriale, e quello impiegato nelle attività ospedaliere attinenti la degenza, la cura e l'assistenza dei malati ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.

ARTICOLO UNICO.

Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:

« Sul gas impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo ».